

**Comunicato regionale 12 dicembre 2022 - n. 115
Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 -
Programmazione degli interventi di Sviluppo Rurale della
Regione Lombardia relativi agli impegni in materia di
ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2023**

Si comunica che nel 2023 Regione Lombardia intende attivare i seguenti interventi relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) in attuazione del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027:

- SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli
- SRA06 - Cover crops
- SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti
- SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA22 - Impegni specifici risaia
- SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Di seguito vengono descritte le condizioni di ammissibilità, i principi di selezione e gli impegni specifici per l'attuazione di ciascun intervento.

Con un successivo provvedimento, nei primi mesi del 2023, saranno approvati i Bandi con tutti gli ulteriori dettagli necessari per la presentazione delle domande.

Si precisa che per gli interventi SRA le superfici/capi che si intendono richiedere a premio devono essere nella disponibilità aziendale per l'intera durata dell'impegno (5 anni) con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Descrizione

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

- Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT);
- Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su appezzamenti fissi.

Premio

Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT) : 450 €/ha/anno

Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage: 250 €/ha/anno

Principi di selezione

- Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio
- Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati
- Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, affine alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, affine alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, affinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE

Criteri di ammissibilità

- Agricoltori singoli o associati

- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- La superficie minima per aderire è di 5 ettari
- Sono ammissibili tutti i seminativi annuali ad eccezione dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.
- Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, eccetto che per:
 - I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento;
 - I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 - Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Impegni

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo specifici meccanismi autorizzati.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello «strip till», con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
- Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al de-compattamento del suolo da realizzarsi secondo specifici meccanismi autorizzati

SRA06 – Cover crops

Descrizione

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo con la seguente azione:

- Azione 6.1 - Colture di copertura.

L'intervento contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su appezzamenti variabili.

Premio

Azione 6.1 - Colture di copertura: 300 €/ha/anno

Principi di selezione

- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali quali Rete Natura 2000 e/o aree protette
- Entità della superficie oggetto di impegno (SOI)
- Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE

Criteri di ammissibilità

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni a riposo)
- Adesione da parte dei beneficiari con una superficie minima di 5 ettari.

Impegni

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura che saranno definite all'interno del Bando
- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto semina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea
- Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno che sarà definita all'interno di Bando
- Tra la data di raccolta della coltura che precede (principale) e la semina della successiva coltura (cover) non deve intercorrere più di un certo numero di giorni. All'interno del Bando sarà definito l'intervallo temporale e si potrà prevedere di tenere conto anche di condizioni meteorologiche avverse. La presenza della cover in campo supera, comunque, l'intervallo minimo previsto dalla BCAA 6
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura. L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allestita e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura
- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura;
- Divieto di pascolamento
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti

Descrizione

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a rispettare la seguente azione:

- Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su appezzamenti fissi.

Premio

Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti: 110 €/ha/anno

Principi di selezione

- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale - RER
- Entità della superficie soggetta a impegno - SOI

Criteri di ammissibilità

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio
- Superfici ammissibili: prati permanenti
- Superficie minima pari a 1 ettaro
- Localizzazione nei comuni di pianura ISTAT

Impegni

- Numero di sfalci e specifiche modalità di esecuzione:
 - Effettuare 4 sfalci all'anno anziché i 5 sfalci che rappresentano la pratica ordinaria
 - Obbligo di utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci al fine di tutelare la fauna selvatica
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree ed in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) che vengono eseguiti in modo manuale/meccanico con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio (4°) entro le tempistiche definite all'interno del Bando
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009

SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

Descrizione

L'intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Premio

- Bovini: 358,61 €/UBA/anno
- Equidi: 216,66 €/UBA/anno

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 16 dicembre 2022

- Ovicapri: 98,48 €/UBA/anno

Principi di selezione

- Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27

Criteri di ammissibilità

- Allevatori singoli o associati
- Altri soggetti pubblici e privati
- Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione / erosione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche
- Capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi e ovi-caprini) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze ammissibili oggetto d'intervento, definite sulla base della seguente specificità:
 - Bovini: Varesse, Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Grigio Alpina, Bruna originaria
 - Ovini: Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta, Pecora Bergamasca
 - Caprini: Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
 - Equini: Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo
- Soglia minima in UBA:
- Ovi-caprini: 1,5 UBA
- Bovini: 3 UBA
- Equidi: 1 UBA

Impegni

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse
- Dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione in base alle seguenti specifiche:
 - il numero dei capi accertati con la domanda di sostegno deve essere mantenuto per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima di riduzione del 20%
 - per domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate a premio, la suddetta tolleranza può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento

SRA22 - Impegni specifici risaie

Descrizione

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU per gli agricoltori che si impegnano a gestire l'acqua durante le fasi di asciutta e/o a garantire durante l'intero ciclo colturale del riso un periodo di sommersione più lungo, al fine di preservare la biodiversità in risaia e di ridurre la «competizione» per l'acqua tra le principali colture.

Per il 2023 si attiva esclusivamente la seguente azione: Azione 1 - Semina in acqua.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su appezzamenti variabili.

Premio

Azione 1 - Semina in acqua: 200 €/ha/anno

Collegamento con altri interventi

L'azione 1 della SRA 22 può essere cumulata sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.03 - Conservazione della bio-

diversità nelle risaie e/o con l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2022

Il premio cumulato potrebbe essere ricalcolato e definito nel bando, al fine di evitare che sulla stessa superficie si verifichino sovra compensazioni di premi.

Principi di selezione

- Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000
- Azienda biologica
- Azienda che aderisce al SQNPI

Criteri di ammissibilità

- Agricoltori singoli o associati
- La superficie minima coltivata a riso oggetto di impegno deve essere almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro

Impegni

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Descrizione

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa «acqua», la tutela della risorsa «suolo», la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si articola in due azioni:

- SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica;
- SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 5 anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

L'intervento si applica su appezzamenti fissi.

Premi (€/ha/anno)

Gruppo colturale	Premio conversione	Premio mantenimento
Agrumi	900	810
Foraggere	220	200
Frutta a guscio e castagno	900	810
Fruttiferi	900	810
Industriali	401	324
Leguminose	401	324
Olivo	900	810
Ortive	600	540
Prati permanenti	125	110
Seminativi	401	324
Vite	900	810
Riso	401	324
Bovini-Ovicapri-Suini ⁽¹⁾	380	340

Principi di selezione

- Aree Natura 2000
- Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN)
- Aree naturali protette
- Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o

intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, affinerente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27

- Aziende in conversione

Criteri di ammissibilità

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.1 «Conversione all'agricoltura biologica» devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno
- Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.2 «Mantenimento dell'agricoltura biologica» devono essere presenti in una notifica nello stato di «pubblicata» precedentemente all'avvio del periodo di impegno
- I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI minima rispetto alla SAU totale così definita:
 - Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
 - Pianura ISTAT = 1 ha
 - Adesione con tutta la SAU aziendale oppure tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali esclusi i terreni a riposo. Nei comuni ricadenti in aree svantaggiate di montagna i prati permanenti/pascoli/prati-pascolo sono ammissibili solo se presente in azienda un allevamento biologico

Impegni

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno
- Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno, secondo le specificità definite all'interno al Bando

Demarcazione con OCM

L'agricoltura biologica viene finanziata unicamente con la SRA 29

Il dirigente
Franco Claretta

¹ Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT). Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.